



COMUNE di FARA OLIVANA con SOLA (BG)
Via Umberto I n. 9, 24058 – Tel. 0363/ 93130 Fax 0363/ 938674
prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it –
info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it
P.Iva 02931900167 – c.f. 83000890166 codice fattura elettronica UFCF38

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE N. 19 DEL 11/07/2025

OGGETTO: CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DELLA VIA VITTORIO EMANUELE II PER LAVORI EDILI GIOVEDI' 17 LUGLIO 2025. dalle ore 09:45 alle 17:50 e comunque fino al termine dei lavori.

IL SINDACO

VISTI i lavori da eseguirsi sulla via Vittorio Emanuele II° che rivestono carattere di urgenza, trattandosi di fase operativa nella realizzazione di opere pubbliche in esecuzione di progetto già approvato con delibera G.C. n. 47 del 30-11-2024.

PRESO ATTO che l'opera è stata appaltata all'impresa CA.BE.FO. S.r.l. C.F./P.IVA/Iscr. Reg. Imprese di Bergamo n° 02804860167 Sede legale Via Trento ,35 - 24050 Covo (Bg);

VALUTATA la necessità di interdire la circolazione veicolare nelle aree interessate al fine di consentire l'esecuzione dei lavori in condizioni di sicurezza;

VALUTATE le condizioni di fatto dei luoghi, raggiungibili comunque per altra via nonostante la chiusura al traffico veicolare della Via Vittorio Emanuele II° nel tratto interessato dai lavori; valutato dunque che la modifica della viabilità non impedisce comunque ai residenti di transitare da e verso le proprie abitazioni nonostante la chiusura del tratto viario, passando per l'abitato di Sola sempre all'interno del territorio comunale;

VALUTATO che il cantiere ha durata inferiore a giorni 7 e che verrà realizzato nella modalità di cantiere mobile, con la possibilità di rendere fruibile la parte della carreggiata non appena si concludano i lavori, per proseguire oltre su altra parte della carreggiata stessa;

VISTI gli artt. 7, 14 e 21 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285, gli artt. 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 che disciplinano il segnalamento e la circolazione in prossimità dei cantieri di lavoro anche di carattere temporaneo e ss.mm;

VISTO il D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo";

VISTO il D.M. 5-11-2001 Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade;

VISTO la Legge n. 241/1990;

VISTI gli artt. 107 c. 5 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

In VIA VITTORIO EMANUELE II° (tra la rotatoria di ingresso all'abitato di Fara Olivana e Via Madre Teresa di Calcutta) Il giorno 17 luglio 2025 dalle ore 09:45 alle ore 17:50 e comunque fino al termine dei lavori, comunque eseguiti anche in giorno prossimo e successivo a quello indicato, qualora per cause tecniche o meteorologiche si renda impossibile l'inizio o il completamento dei lavori.

- **l'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA INTERESSATA DAI LAVORI, per tutte le categorie di veicoli, compresi quelli in uso ai residenti.**
- la **CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE** con **ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO** per tutte le categorie di veicoli nell'area interessata dal cantiere, compresi quelli in uso ai residenti. I tratti della via Vittorio Emanuele II° non interessati dai lavori rimangono fruibili con la disciplina già imposta a doppio senso di circolazione. Il centro abitato di Fara Olivana sarà raggiungibile da Via della Chiesa nell'abitato di Sola.
- **Solo qualora le esigenze di cantiere lo consentano, in subordine rispetto al punto precedente, il restringimento della carreggiata con ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO** nell'area interessata dai lavori, regolato da movieri.
- Poiché l'area di cantiere interessa l'accesso all'abitato di Fara Olivana con Sola dalla intersezione rotatoria SP 498/SP 102/ SP 103, la **PRESEGNALAZIONE DEL DIVIETO** sulle predette arterie stradali, ad opera dell'impresa esecutrice, sentito l'Ente proprietario della strada in ordine alle installazioni temporanee.
- L'area interessata dai lavori dovrà essere opportunamente delimitata ad opera dell'impresa esecutrice dei lavori ed i divieti dovranno essere pubblicizzati con cartellonistica esposta a norma del C.d.S. e suo Regolamento di esecuzione almeno 48 ore prima dell'inizio lavori.
- **Qualora le esigenze di cantiere lo consentano** è altresì consentita la deroga ai divieti sopra esposti ai veicoli al servizio di persone diversamente abili munite di apposito contrassegno rilasciato ex art. 381 Reg. exec. CDS nonché ai veicoli di soccorso e polizia in servizio istituzionale di emergenza, qualora il transito sia possibile in relativa sicurezza sulla base dello svolgersi della manifestazione e secondo le indicazioni eventualmente fornite dal personale in servizio di polizia stradale a presidio della manifestazione stessa.
- **La momentanea sospensione delle fermate di mezzi di trasporto pubblico locale, con modifica dell'offerta ad opera degli stessi gestori del servizio al fine di minimizzare i disagi per l'utenza.**

Si specifica che i divieti sopra imposti cesseranno di avere efficacia una volta ripristinate le normali condizioni di viabilità e secondo le disposizioni impartite di volta in volta dal personale eventualmente presente.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà:

- predisporre idonea segnaletica stradale per ogni senso di marcia, conforme alle indicazioni e prescrizioni contenute nel Codice della Strada, Regolamento di esecuzione, nel D.M. del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categorie di strade, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- adottare ogni precauzione per le necessarie operazioni tecniche di intervento avendo cura di garantire l'esecuzione dei lavori in sicurezza e la salvaguardia dell'utenza stradale ponendo in atto anche tutte le misure di sicurezza previste per le ore notturne illuminando adeguatamente il cantiere e/o le insidie create dallo stesso nonché la relativa segnaletica;
- tenere in perfetta efficienza e visibilità per tutta la durata dei lavori la segnaletica utilizzata per l'indicazione delle temporanee modifiche e dovrà essere dato avviso a cura della ditta richiedente della chiusura almeno 48 ore prima dell'intervento;
- far regolare da movieri l'eventuale senso unico alternato al fine di adottare le opportune segnalazioni al traffico durante tali operazioni i quali dovranno indossare le uniformi e svolgere le mansioni secondo quanto stabilito dalla legge;

Il Responsabile dell'Ufficio Messaggi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge. La presente si trasmetta:

- alla Provincia di Bergamo in quanto ente proprietario della SP 498, SP 102 ed SP 103 interessate dalla presente;
- alla centrale operativa dei VV.FF. per opportune istruzioni agli equipaggi in servizio in ordine ai percorsi alternativi;
- alla centrale operativa regionale di A.R.E.U..
- alla centrale operativa provinciale delle Aziende di Trasporto pubblico, per opportuna informazione all'utenza;

L'Amministrazione competente: Comune di Fara Olivana con Sola (Bg) – Servizio di Polizia Locale; Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 è il Sindaco pro tempore Dott. Arch. Matteo Seghezzi. L'Ufficio cui prendere visione degli atti è: Servizio di Polizia Locale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 Reg. UE 2016/ 679 – RGPD, si informa che i dati personali forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito dell'attività dell'Ente Locale, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della citata normativa. Difatti, ai sensi del Reg. UE 2016/ 679, i dati personali saranno utilizzati e trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all'attività dell'Ente Locale. In relazione ai predetti trattamenti, è possibile avvalersi dei diritti previsti dagli artt. 11, 12, 15 e ss del Reg. UE 2016/ 679 – RGPD scrivendo alla e-mail prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it o alla pec info@cert.comune.faraolivanaconsola.bg.it. Il Responsabile della protezione dei dati (ovvero Data Protection Officer -D.P.O.) del Comune di Fara Olivana con Sola designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è il **Dott.**

Luigi Mangili. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Fara Olivana con Sola per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti. Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al numero: 331 4306559 o mediante e-mail: dpo-faraolivanaconsola@cloudassistance.it.

Gli operatori di polizia di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di verificare sull'osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni alla presente ordinanza trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Nuovo Codice della Strada.

Avverso la presente ordinanza ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.L. vo 30 aprile 1992 n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e attuazione nuovo codice della strada) è ammesso ricorso entro 60 giorni, secondo le formalità stabilite nel regolamento, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Fara Olivana con Sola (Bg), li 15.07.2025.

IL SINDACO
Arch. Matteo Seghezzi
Documento firmato digitalmente